

FONTI – GIURISPRUDENZA – PARERI

(AGGIORNAMENTO 1° TRIMESTRE 2025)

Incostituzionalità della norma regionale che introduce una deroga al principio fondamentale espresso dall'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001

**CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 68/2018 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Il provvedimento è stato pronunciato a seguito di una questione di legittimità costituzionalità sollevata nei confronti di una norma della regione Umbria che disciplinava diversamente il parere ex art. 89.

La sentenza si pone in linea con la Corte cost., n. 167/2014 che, chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di una analoga norma della regione Abruzzo, ha affermato che l'art. 89 T.U. Edilizia *“riveste una posizione “fondante” di un determinato settore dell'ordinamento (ex plurimis sentenze n. 282 del 2009, n. 364 del 2006, n. 336 del 2005), attesa la rilevanza del bene protetto che involge i valori di tutela dell'incolumità pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali”*, per cui deve affermarsi l'incostituzionalità della norma regionale che introduce una deroga al principio fondamentale espresso dall'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001, non subordinando in alcun modo l'adozione delle varianti urbanistiche né all'acquisizione del previsto parere del competente ufficio tecnico regionale su tutti gli strumenti urbanistici, né al previo svolgimento dello studio di microzonazione sismica.